

La legislazione scolastica dell'integrazione

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un **processo irreversibile**, e proprio per questo **non può adagiarsi su pratiche disimpegnate** che svuotano il senso pedagogico, culturale e sociale dell'integrazione trasformandola da un processo di crescita per gli alunni con disabilità e per i loro compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli adempimenti burocratici.

Fonte: Linee guida integrazione scolastica

LEGISLAZIONE SPECIALE SOSTEGNO

- Ω **Principi generali di normativa scolastica**
- Ω **La normativa sull'integrazione**
- Ω **La sent. C. Cost. 215/87**
- Ω **La Circolare 262/88**
- Ω **La legge 104/92**
- Ω **Il titolo V della Costituzione**

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Ω **Giannarelli, Compendio** **Le Monnier**

Ω **AA.VV., Repertorio** **Tecnodid**

Ω **Daniele, La pubblica istruzione** **Giuffrè**

Ω **RIVISTE: Informatore scolastico; La tecnica della scuola; Notizie della scuola;**

Ω **Siti internet: istruzione.it; edscuola.it; indire.it; superabile.it; integrazione scolastica.it**

NORMATIVA SCOLASTICA I PRINCIPI

Ω LE FONTI

Ω Costituzione

Ω Leggi (leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi)

Ω Leggi regionali

Ω Regolamenti (ordinanze, decreti, ecc.)

Ω Contratti collettivi

Ω PRINCIPI DI GERARCHIA E DI COMPETENZA

ALTRI PRINCIPI GENERALI

Ω **INTERPRETAZIONE:**

- autentica
- giurisprudenziale
- dottrinale
- burocratica (circolari, note, FAQ)

Ω **ABROGAZIONE: - espressa**

Ω - **tacita:**

Ω 1) per incompatibilità

Ω 2) per nuova regolamentazione dell'intera materia

Normativa scolastica sull'integrazione

- ∞ **Costituzione**
- ∞ **Leggi ordinarie**
- ∞ **Regolamenti**
- ∞ **Circolari**
- ∞ **Contratto collettivo**
- ∞ **Accordi di programma**
- ∞ **Sent. C. Cost. 215/87**
- ∞ **L. 104/92 - D. Lgs. 297/94 (T.U.P.I.)**
- ∞ **D.P.R. 24.2.94** (atto di indirizzo e coordinamento sui compiti delle ASL)
- ∞ **D.I. 9.7.92** (accordi programma)
- ∞ **C.M. 22.9.88 n. 262**
- ∞ **CCNL 29.11.07 vigente**

La scuola nella Costituzione

- Ω **Art. 33: LA REPUBBLICA:**
- Ω **- norme generali sull'istruzione;**
- Ω **- istituisce scuole;**
- Ω **- scuole non statali > equipollenza**

- Ω **L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.**
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La scuola nella Costituzione

∞ **Art. 34:**

∞ **- Scuola aperta a tutti**

∞ **- istruzione inferiore di almeno 8 a. obbligatoria e gratuita**

∞ **La scuola è aperta a tutti.**
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 38 Cost.

- Ω Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.**
- Ω Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato**

ALTRI PRINCIPI COSTITUZIONALI

- ∞ **Art. 2: principio solidaristico**
- ∞ **Art. 3: Principio di uguaglianza formale e sostanziale**
- ∞ **Art. 4: Diritto - dovere di svolgere un'attività / funzione nella società**
- ∞ **Art. 30: Diritto dovere dei genitori di educare i figli**
- ∞ **Art. 31: La R. agevola l'adempimento dei compiti della famiglia**

La legge Cost. n. 3/2001

Modifiche al Titolo V della Cost.

Ω PRINCIPI FEDERALISTI:

Ω Art. 114:

Ω la repubblica è
costituita da:

Ω STATO

Ω REGIONI

Ω Comuni...

Ω ART. 117:

Ω Competenza
legislativa:

Ω -- esclusiva della
Regione

Ω – concorrente

Ω – esclusiva dello
Stato

Il nuovo art.117 della Costituzione

Ω **"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.**

Ω **Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; ...omissis ... n) norme generali sull'istruzione;**

Ω **Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (omissis)... istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;**

Ω **Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. (Omissis)".**

La legislazione ordinaria

- Ω **1971: legge n. 118 «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica»**
- Ω **1977: legge 517 «sono previste forme di integrazione e di sostegno ... da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, in possesso di particolari titoli di specializzazione»**
- Ω **1992: legge 104**

La normativa internazionale

- Ω **Convenzione ONU per diritti persone disabili, ratificata con L. 18 del 2009**
- Ω **Principi (art.3): - non discriminazione; pari opportunità; autonomia, indipendenza**
- Ω **Disabilità : risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri” (Preambolo, punto e).**

Convenzione ONU (Art. 2)

DISCRIMINAZIONE: qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo....compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole

Convenzione ONU (Art. 2)

Ω **ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE:**

modifiche / adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali

Ω **CIOE': è il contesto (ambienti, procedure, strumenti educativi ed ausili) che deve adattarsi ai bisogni specifici delle persone con disabilità (e non viceversa)**

Convenzione ONU

Art. 24 - Educazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;

(c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

Segue art. 24 Convenzione

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;

(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;

(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

La sentenza Corte Cost. n. 215/87

- Ω La sentenza “integrativa - addittiva” sostituisce il “facilitata” con “ASSICURATA” riferito alla scuola superiore.
- Ω Art. 28, 3° comma, della L. 118/1971
 - “Sarà facilitata la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori e universitarie”.

La sentenza C. Cost. n. 80 / 2010

- ∞ **Incostituzionale la finanziaria 2008 (L. 244/2007) nella parte in cui sopprimeva la possibilità di assumere docenti di sostegno in deroga al rapporto docenti alunni, in caso di h. grave.**
- ∞ **Violazione art. 3 Cost. : principio di eguaglianza e ragionevolezza.**
- ∞ **Sarebbe violato il diritto dei disabili all'istruzione**

Segue Sent. 80/10

- Ω Il diritto del disabile all'istruzione è diritto fondamentale, assicurato da misure di integrazione e sostegno idonee a garantire la frequenza.**
- Ω Il personale specializzato garantisce ineliminabili forme di integraz. / sostegno**
- Ω Irragionevole non consentire interventi mirati che tengano conto della gravità .**

Legge n. 104/92 >> art. 312 ss. T.U.

- **Art. 3, co. 1 Definizione di persona handicappata**
- **DIFFICOLTA'** di 3 tipi: - apprendimento (scuola)
 - relazionale (società)
 - integrazione lavorativa
- **Connessa con una DISABILITA' = Menomazione**
- **Interpretazione autentica ex art. 35, co.7 legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003)**
- ***“Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva”.***

Art. 12: Diritto all'educazione e all'istruzione

- **co. 2 - diritto all'educazione / istruzione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado**
- **Linee guida: «*contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico*»**
- **co. 3 - obiettivo: sviluppo delle potenzialità della persona H. (v. § 5 sent. 215/88)**
- **co. 4 - tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento / difficoltà connesse all'H.**

Legge n. 104/92 >> art. 312 ss. T.U.

Ω Art. 13 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Ω CO. 1 - accordi di programma EE.LL./scuola/ASL per :

Ω progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione

Ω integrazione tra attiv. scol. e attiv. integrat. extrascol.

Ω CO. 5 - GARANTITE attività di SOSTEGNO > assegnazione docenti specializzati

Ω CO. 6 - Docenti sostegno : CONTITOLARI delle sezioni / classi in cui operano

Ω partecipano alla programmazione educativa e alla elaborazione / verifica delle attività di competenza dei cons. classe / coll. docenti

Artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009

Ω **I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano o no certificati;**

Ω **Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.**

Legge n. 104/92 >> art. 312 ss. T.U.

Ω ART. 14: Modalità di attuazione dell'integrazione

- **formazione e aggiornamento di TUTTO il personale**
- **orientamento della persona H.**
- **flessibilità nell'articolazione delle classi**
- **continuità educativa**
- **completamento scuola dell'obbligo fino a 18 anni**
- **terza ripetenza**

Legge 104/92: art. 15

GRUPPI DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE

Dalle linee guida: Una progettazione educativa che scaturisca dal principio del diritto allo studio e allo sviluppo, nella logica anche della costruzione di un progetto di vita che consente all'alunno di “avere un futuro”, non può che definirsi all'interno dei Gruppi di lavoro deputati a tale fine per legge. *L'istituzione di tali Gruppi in ogni istituzione scolastica è obbligatoria, non dipendendo dalla discrezionalità dell'autonomia funzionale.* Per tale motivo il Dirigente Scolastico ha l'onere di intraprendere ogni iniziativa necessaria affinché i Gruppi in questione vengano istituiti...

DECRETO SCUOLA 2013

(Art. 15 D.L. 104/13)

- Ω Per il sostegno rideterminata la dotazione organica di diritto in misura pari al 75% nell'a.s. 2013/2014, al 90% nell'a.s. 2014/2015 e al 100% dall'a.s. 2015/2016.**
- Ω Sinora la legge prevedeva, invece, un organico pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'a.s. 2006/2007**

DECRETO SCUOLA 2013

(Art. 15 D.L. 104/13)

Le aree disciplinari Sc. Second. Il grado sono abolite ed unificate.

Continuano transitoriamente ad essere utilizzate per le nomine in ruolo.

Nell'aggiornamento delle graduatorie di istituto nel triennio 2014/15 - 2016/17, ad esclusione della prima fascia, sono unificate.

Prima fascia e graduatorie provinciali sono unificate nel successivo triennio 2017/20